



CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SVIZZERA

Fondata nel 1909

SERVIZIO DI RECUPERO IVA ITALIANA E TEDESCA

(Per le società svizzere)

NORMATIVA ITALIANA E TEDESCA

(Art. 38 TER, D.P.R. 633 del 1972)

(Art. 18, Umsatzsteuergesetz und Art. 59 bis 61a, Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung)

Senza rappresentanza fiscale se:

- sono **assoggettati all'imposta** nel loro Stato
- **non** hanno una **stabile organizzazione** in Italia o in Germania
- **non** hanno nominato un **rappresentante fiscale** in Italia o in Germania
- **non** hanno effettuato **operazioni attive in Italia o in Germania**, ad **eccezione** delle seguenti attività, svolte nei confronti di soggetti domiciliati nel territorio stesso oppure ivi residenti ma che hanno il domicilio all'estero o stabile organizzazione in Italia:
 - a) trasporti internazionali,
 - b) servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art.9),
 - c) prestazioni derivanti da contratto di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto,
 - d) le prestazioni di servizi relativi a locazioni con clausole di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti,
 - e) prestazioni pubblicitarie,
 - f) consulenza e assistenza tecnica o legale,
 - g) formazione e addestramento del personale,
 - h) prestazioni di servizi di telecomunicazione, di elaborazione e fornitura dati e simili,
 - i) le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni relative a prestiti di personale;
 - j) operazioni che prevedano l'inversione contabile.

- Nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle,
- nonché le cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti.



CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SVIZZERA
Fondata nel 1909

Con rappresentanza fiscale

Se: La ditta estera svolge una qualsiasi attività in Italia o Germania (diversa da quelle già indicate dalla a alla i), ha diritto al rimborso dell'iva solo se prima di eseguire la prima operazione in Italia nomina un rappresentante fiscale.

Importante: se un'impresa estera incarica una ditta italiana o tedesca con installazione, montaggio e assemblaggio, questo viene considerato come attività svolta in Italia e conseguentemente l'impresa svizzera non ha diritto ad ottenere alcun rimborso iva in Italia senza rappresentanza fiscale.

Se: L'imprenditore italiano o tedesco emette fattura con iva nei confronti dell'imprenditore svizzero per prestazioni non soggette ad iva per mancanza del presupposto di territorialità, spetta comunque il rimborso dell'iva.

Se: Le condizioni sopra riportate vengono rispettate, l'impresa estera ha diritto al rimborso dell'iva con **esclusione di:**

- acquisto di carburanti e lubrificanti (ad eccezione di autotrasportatori)
- beni di lusso come pellicce, tappeti fabbricati a mano dall'Oriente, ecc.
- trasporto di persone ed al transito stradale
- per telefonini portatili solo il 50%